

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 347

Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 18/09/2017

REPUBBLICA ITALIANA 347/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Nicolella Presidente f.f. relatore

dott.ssa Rita Loreto Consigliere

dott.ssa Pina Maria Adriana la Cava Consigliere

dott.ssa Elena Tomassini Consigliere

dott. Maria Nicoletta Quarato Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia pensionistica, iscritto al n.50986 del registro di segreteria,

proposto

dal sig. G. T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo e Domenico Bonaiuti, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma alla via Riccardo Grazioli Lante n. 16,

contro

l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituito in giudizio in persona del dott. Antonello Crudo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Caliulo, Clementina Pulli, Emanuela Capannolo e Mauro Ricci, con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria 14 luglio 2015 n. 149.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nel pubblico dibattimento del 10 gennaio 2017, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Sauchelli, il relatore Presidente f.f. Salvatore Nicolella, l'avv. Paolo Bonaiuti e l'avv. Luigi Caliulo.

Ritenuto in

FATTO

Il sig. G. T., in servizio dall'1.4.1981 nel ruolo della Polizia di Stato, transitato quindi nel ruolo del personale civile del Ministero dell'Interno dall'1.9.2000, è cessato dal servizio il 24.1.2013, con trattamento ordinario diretto di vecchiaia liquidato sulla base di un servizio complessivo utile di anni 42.

Con decreto n. 0466/13 del 12 giugno 2013 il Ministero dell'Interno gli ha concesso, con decorrenza 1.9.2000, la pensione privilegiata di 7^a categoria in relazione a 23 anni 3 mesi e 18 giorni concernenti il servizio prestato nel ruolo della Polizia di Stato (dando atto, nelle premesse del provvedimento, che il trattamento era cumulabile con quello relativo alla successiva attività, con esclusione però della possibilità di computare nel nuovo rapporto, ai sensi

dell'art. 132 del dPR n. 1092/1973, il servizio che appunto dava diritto al beneficio di privilegio).

Con nota del 10.1.2014 l'Inps, rispondendo a una diffida ad adempiere del 15.12.2013, a firma del legale dell'interessato, prospettava l'impossibilità di dare esecuzione al predetto provvedimento ministeriale, in quanto il servizio reso come ispettore di Polizia era già stato utilizzato ai fini della pensione ordinaria e, quindi, non si poteva procedere all'applicazione e liquidazione della pensione di privilegio utilizzando gli stessi anni; dava altresì atto che la concessione del trattamento di privilegio avrebbe comportato la sospensione dell'altro in quanto, non potendo più considerare il periodo di servizio trascorso nei ruoli della Polizia di Stato, il predetto non aveva più i requisiti per l'accesso al trattamento ordinario.

Il sig. G. T. promuoveva quindi gravame contro l'Inps, argomentando con riguardo alla cumulabilità dei due trattamenti in discussione stante la diversità dei due rapporti di servizio di cui si è detto e chiedendo quindi il riconoscimento della pensione di privilegio.

L'Inps si costituiva in giudizio e, nel formulare anche altre considerazioni, eccepeva sostanzialmente il divieto di duplice valutazione dello stesso periodo lavorativo, ai fini del calcolo di due separati trattamenti pensionistici (cfr. memoria depositata il 17 giugno 2015).

Con la sentenza 14 luglio 2015 n. 149 la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria respingeva il ricorso.

Il primo Giudice infatti, preso atto che il predetto decreto del Ministero dell'Interno era stato annullato con successivo decreto n. 57 del 16.9.2014, precisava che il divieto di doppia valutazione dei periodi assicurativi, sancito dalla normativa in materia, giustificava il diniego opposto dall'Istituto previdenziale (al riguardo operava richiamo ad analoghe fattispecie, come in particolare quella riferita all'impossibilità di costituire posizione assicurativa in casi di percezione di pensione privilegiata non tabellare).

Nel contempo svolgeva ulteriori considerazioni riguardo all'inapplicabilità dell'art. 139 del dPR n. 1092/1973 in quanto il personale che esercita l'opzione della riunione o ricongiunzione dei servizi perde il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito.

Inoltre dava atto della possibilità di rinunciare, ai fini della pensione ordinaria di vecchiaia, alla valutazione del servizio precedente (sul quale si fondava il diritto al trattamento di privilegio), evidenziando però che nello specifico ne sarebbe derivato il venir meno del diritto alla pensione ordinaria, in quanto l'interessato non avrebbe più avuto i necessari requisiti di anzianità ed età anagrafica.

Avverso la pronuncia il sig. G. T. ha interposto appello col patrocinio degli avv.ti Paolo e Domenico Bonaiuti.

[1] Con il primo motivo di gravame si lamenta violazione per loro mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., degli artt. 14 e 15 del t.u. n. 1038/1933 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. .

Al riguardo si osserva che il primo Giudice, sull'assunto della revoca del trattamento di privilegio (disposta peraltro con provvedimento mai notificato), senza peraltro procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno, ha respinto la richiesta di devoluzione della PPO senza svolgere alcuna considerazione circa la dipendenza da causa di servizio delle patologie del sig. Tarsitano, violando così il "principio di non contestazione" di

cui all'art. 115 c.p.c.; né ha motivato sull'affermazione dell'Istituto previdenziale secondo la quale non era in contestazione che la cessazione dal servizio del gennaio 2013 non era stata causata da inabilità (peraltro già intervenuta oltre un decennio prima); né, infine, ha fatto applicazione del potere sindacatorio (artt. 14 e 15 r.d. n. 1038/1933) per appurare se il Tarsitano non aveva alcun requisito per la devoluzione del trattamento privilegiato in costanza di opera retribuita e perché avesse optato per la riunione dei servizi, mai peraltro avvenuta.

[2] Con il secondo motivo di gravame si lamenta violazione per loro mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 24 e 111 Costituzione, degli artt. 102, 183 e 132 c.p.c. (vizio di ultrapetizione), nonché dell'art. 71/B r.d. n. 1038/1933 in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. .

Al riguardo si osserva che il primo Giudice ha concluso per l'insussistenza delle condizioni (maturate nell'ambito del Ministero dell'Interno) legittimanti la devoluzione del trattamento privilegiato e, dunque, svolgendo attività di ultrapetizione.

Si afferma, inoltre, che in assenza di notifica del provvedimento di annullamento, ovvero di prova contraria al riguardo, si sarebbe dovuta emettere pronuncia di inammissibilità del gravame *ex art. 71/B* citato.

Si lamenta la mancata applicazione dell'istituto del litisconsorzio necessario *ex art. 102* del codice di rito.

Si conclude, pertanto, che la sentenza va riformata per carenza di motivazione.

[3] Con il terzo motivo di gravame si lamenta violazione per loro falsa ed errata applicazione degli artt. 67 e seguenti, 124 e 130-139 e seguenti, 167 e 191 del dPR 1092/1973, oltre che per manifesta violazione degli artt. 151 e 262 del medesimo dPR, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.; conseguente assenza di motivazione e/o motivazione quantomeno apparente.

Dopo aver puntualizzato che il profilo sostanziale della vicenda riguarda il diritto del G. T. alla PPO stante la diversità degli incarichi e l'assenza di una espressa richiesta di ricongiunzione dei due servizi, nonché dopo aver sottoposto a critica il riferimento operato dal primo Giudice all'art. 124 del dPR n. 1092/1973 (costituzione posizione assicurativa), la difesa sottolinea che il procedimento di concessione della pensione privilegiata doveva essere promosso di ufficio; che nel verbale della CMO di Catanzaro del 25.3.1996 era espressamente indicata l'assenza di perenzione di termini - legge n. 111/1984; che la domanda di pensione privilegiata del 2013 è quindi da considerare un mero sollecito; che comunque deve tenersi conto, ai fini della tempestività dell'istanza, della natura dell'infermità psichica dell'appellante.

Richiamata quindi giurisprudenza intesa ad affermare che la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio militare o assimilato non ha carattere sostitutivo e deve invece ritenersi compatibile con altri trattamenti pensionistici, la parte illustra in particolare le disposizioni recate dagli artt. 130-139 del dPR n. 1092 e, segnalate le caratteristiche del rapporto di lavoro instaurato dopo il 2000 con l'Amministrazione dell'Interno, afferma che l'impiego civile, pur "provenendo" dal precedente servizio militare, viene a ricadere nella condizione di diversità alla quale il ripetuto art. 139 dPR n. 1092 condiziona il cumulo.

Afferma quindi che nel caso di specie doveva essere riconosciuta la cumulabilità del trattamento di attività con la pensione privilegiata "eventualmente" da conseguire in collegamento con il precedente rapporto di

servizio; che il Ministero dell'Interno avrebbe dovuto avviare il prescritto procedimento inteso all'accertamento della pensione di privilegio; che il provvedimento di annullamento del precedente decreto concessivo "non dà luogo a censure di merito" e che deve disporsi il rinvio degli atti alla stessa Amministrazione perché proceda di ufficio ai sensi dell'art. 167 del dPR n. 1092.

Criticato infine il richiamo del primo Giudice agli artt. 151 e 262 del dPR n. 1092, inerenti alla riunione o ricongiunzione dei servizi da effettuarsi quando il precedente abbia dato luogo a trattamento di pensione, la parte afferma la fondatezza della pretesa a vedersi liquidato il trattamento di privilegio e quale diritto autonomo, limitatamente al periodo svolto nei ruoli della Polizia di Stato e sulla base pensionabile intera per avvenuta riforma e quale maturata alla data del 31 agosto 2000.

Conclusivamente, chiede l'accoglimento delle domande formulate in prime cure e, in subordine, la rimessione degli atti al primo Giudice in diversa composizione.

L'Inps si è costituito in giudizio, sostenendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.

L'Istituto ribadisce che il periodo di riferimento del trattamento privilegiato è stato già considerato ai fini della pensione di vecchiaia e, quindi, non può dar luogo a un ulteriore autonomo diritto pensionistico privilegiato, non essendo stata tale scelta effettuata a tempo debito dall'interessato (cinque anni dall'1.9.2000).

Diversamente operando, ad avviso dell'Istituto, si violerebbe il combinato disposto degli artt. 130 e 133 del T.U. n. 1092/1973.

Né possono ritenersi fondate le argomentazioni di controparte riferite alla diversità dei due rapporti e alla loro cumulabilità ex art. 139 dPR n. 1092, confliggendo con l'onere non rispettato di presentare domanda di ricongiunzione dei servizi entro sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto ai sensi dell'art. 151 del medesimo T.U. .

Infine, l'Istituto ribadisce che l'accoglimento del gravame priverebbe di fatto il G. T. del trattamento ordinario, per il quale egli non sarebbe più in possesso dei requisiti di legge.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2017 l'avv. Paolo Bonaiuti ha segnalato che nella fattispecie non è stata mai fatta richiesta di ricongiunzione dei servizi e che nel provvedimento poi annullato era espressamente precisata la cumulabilità del trattamento di privilegio.

Passando quindi a illustrare la vicenda, ha informato che il decreto di annullamento del precedente provvedimento concessivo è stato impugnato e che, al riguardo, è stata emanata una ordinanza istruttoria, di cui ha depositato copia con il consenso della controparte.

Ha poi rappresentato che c'è già stata concessione dell'equo indennizzo e che nel 2000 c'erano tutti i presupposti per l'attribuzione della pensione di privilegio all'atto del passaggio al nuovo servizio.

Depositata, con il consenso della controparte, copia del provvedimento di determinazione del trattamento economico all'atto del passaggio alle nuove mansioni, il legale ha lamentato che l'Amministrazione ha operato la ricongiunzione ritenendo si trattasse di un medesimo servizio e ha quindi collocato in quiescenza il suo assistito.

Ribadito che il primo Giudice, essendo stato annullato il provvedimento concessivo di pensione privilegiata, avrebbe dovuto rendere pronuncia di

inammissibilità, ha infine insistito per l'accoglimento dell'appello, rimarcando in particolare il vizio di ultrapetizione ricollegabile alla circostanza che, a fronte della richiesta di dare esecuzione al provvedimento concessivo del trattamento di privilegio, si è dato atto che il medesimo era stato annullato.

Concludendo, il legale si è riportato a quanto dedotto negli scritti.

L'avv. Caliuolo si è riportato alle difese, insistendo per il rigetto.

In tale stato la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio, nel dare atto del notevole sforzo argomentativo che i difensori dell'appellante, anche nella fase dibattimentale, hanno posto a sostegno dell'impugnativa avanzata in questa sede, ritiene comunque che la definizione del giudizio richieda un chiarimento preliminare.

A prescindere, infatti, che nel ricorso prodotto innanzi alla Sezione calabrese veniva richiamata una normativa che non riguarda la posizione del dipendente della Polizia di Stato sig. G. T. (art. 33 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, recante invero la disciplina in materia di "*Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali*"), va chiarito che il ricorso in questione era rivolto solo avverso l'Inps (cfr. l'intestazione e la relativa notifica a mezzo posta alla Sede di Cosenza dell'Istituto) e, in particolare, riguardava la nota di diniego del 10 gennaio 2014, puntualmente allegata, fondata sul divieto di doppia valutazione, a fini pensionistici, di uno stesso periodo lavorativo.

Le argomentazioni svolte nel ricorso stesso, con riferimento al divieto di cumulo di doppio trattamento pensionistico, appaiono pertanto ultronee rispetto alla reale materia del contendere (si richiama, al riguardo, quanto già precisato in narrativa circa l'iniziale provvedimento concessivo della pensione di privilegio, nelle cui premesse si dava atto che il trattamento era cumulabile con quello relativo alla successiva attività, con esclusione però della possibilità di computare nel nuovo rapporto, ai sensi dell'art. 132 del dPR n. 1092/1973, il servizio che appunto dava diritto al beneficio di privilegio).

E, analogamente, deve dirsi che l'accento operato dal primo Giudice agli artt. 133 e 139 del dPR 29 dicembre 1973 n. 1092, sia pure per farne rilevare anche il riferimento agli artt. 151 e 262 dello stesso testo normativo, appare essere un semplice "*obiter dictum*", che nulla toglie alla reale motivazione sulla quale è stato fondato il rigetto del ricorso.

Pertanto, nel condividere il principio giurisprudenziale in questione (si ripete: divieto di duplice valutazione a fini pensionistici di un medesimo periodo lavorativo), devono ritenersi estranee alla materia del contendere le diffuse argomentazioni di parte appellante ampiamente riferite in narrativa, anche per quanto riguarda il richiamo operato al decreto del Ministero dell'Interno n. 57 del 16.9.2014, di annullamento del precedente provvedimento concessivo, e comunque alla vicenda procedimentale che ha riguardato quest'ultimo aspetto.

Né risultano pertinenti le censure di carenza di motivazione, essendo la pronuncia correttamente argomentata rispetto all'oggetto come innanzi precisato; ovvero l'eccezione di carenza di contraddittorio e quella concernente il vizio di ultrapetizione, attesa l'estraneità della predetta Autorità ministeriale alla materia del contendere, per quanto innanzi detto.

Il gravame che ne occupa, pertanto, deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello iscritto al n. 50986 del ruolo generale.

Condanna il sig. G. T. a pagare all'Inps le spese legali, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2017, proseguita il 24 gennaio 2017.

IL PRESIDENTE F.F. - ESTENSORE

(f.to dott. Salvatore Nicolella)

Depositata in Segreteria il giorno 18 SET.2017

PER IL DIRIGENTE

f.to Annalisa Zamparese

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione, di cui al terzo comma della predetta norma, nei confronti dell'appellante.

IL PRESIDENTE F.F.

(f.to dott. Salvatore Nicolella)

Depositato in Segreteria il giorno 18 SET.2017

PER IL DIRIGENTE

f.to Annalisa Zamparese

In esecuzione di quanto disposto con il decreto che precede, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi dell'appellante.

PER IL DIRIGENTE

f.to Annalisa Zamparese